



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

**Corso di Aggiornamento**

Ai sensi della legge regionale 27/2009, articoli 9 e 61, comma 8, sono istituiti i corsi di **Aggiornamento periodico con frequenza obbligatoria per i soggetti che esercitano l'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande**

**Soggetti formatori**

I corsi di aggiornamento periodico sono attuati, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, dai medesimi soggetti formatori di cui all'allegato A. Nella richiesta di autorizzazione sono indicati:

- denominazione dell'ente organizzatore
- numero e data del decreto di accreditamento
- sede e data di svolgimento del corso
- numero dei partecipanti
- responsabile del corso

**Destinatari**

Tali corsi, a frequenza obbligatoria, sono rivolti a soggetti che già esercitano l'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 9 e 61 della L.R. 27/09 e sono finalizzati al mantenimento dei requisiti professionali all'interno del territorio regionale.

Il limite massimo di partecipanti per ogni corso non può superare le 25 unità, compresi gli eventuali uditori.

**Durata del Corso**

La durata del corso di aggiornamento per l'esercizio del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande è fissata in 8 ore.

Nel caso in cui si assolva anche all'obbligo di aggiornamento quinquennale posto in capo al datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi (in sigla DL SPP) la durata è fissata in 14 ore.

La percentuale di assenze consentite è pari al 10% del monte-ore corso; in caso di percentuale di assenza superiore, il corso si considera interrotto e deve essere ripetuto.

**Periodicità dell'aggiornamento**

L'aggiornamento ha validità quinquennale.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore dei presenti indirizzi, sono in possesso dei requisiti professionali per il commercio e per la somministrazione di alimenti e bevande sono obbligati a frequentare il corso di aggiornamento entro 5 anni dal primo rilascio o dall'ultimo aggiornamento.

I soggetti che acquisiranno i requisiti professionali successivamente alla data di entrata in vigore dei presenti indirizzi sono obbligati a frequentare il corso di aggiornamento ogni 5 anni.

CA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Percorso Formativo**

Il corso ha l'obiettivo di mantenere aggiornati, anche in relazione ad eventuali modifiche normative intervenute, gli operatori del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande nelle materie attinenti alla loro attività. In particolare gli insegnamenti devono riguardare il riconoscimento merceologico e l'etichettatura degli alimenti, la manipolazione igienica e sicura degli alimenti, la gestione sicura del luogo di lavoro nonché le normative vigenti in materia.

**Attestato**

Al termine del corso il soggetto attuatore rilascia, ai sensi della L.R. 27/09, art. 9 e art. 61, comma 8, un attestato di frequenza, recante il numero e la data dell'autorizzazione provinciale.

**Vigilanza e controllo**

L'Amministrazione pubblica competente per territorio esercita controlli e verifiche sulla realizzazione dei corsi.